



## STATUTO

### Art. 1

E' costituita un'associazione denominata "Bandiera della Pace". Essa è un'associazione culturale, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona; è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

Essa ha sede in Roma, piazzale degli Eroi n. 8 e potrà modificare tale sede e/o istituire sedi secondarie con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

### Art. 2

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) diffondere l'idea della Cultura come strumento di pacificazione all'interno dell'Uomo e di costruzione della Pace tra gli uomini;
- b) favorire lo sviluppo di nuovi modelli teorici e applicativi in ogni campo dell'espressione umana – Arte, Scienza, Religione – quali manifestazione dell'Etica Vivente;
- c) studiare le relazioni esistenti fra le varie discipline, con particolare riferimento alla loro funzione per lo sviluppo della coscienza dell'Uomo e favorire lo scambio di apporti conoscitivi fra tali discipline al fine di promuovere una sintesi sempre più inclusiva.
- d) diffondere i nuovi modelli per creare un movimento di pensiero che sia rappresentativo dell'Etica Vivente.

### Art. 3

Per il conseguimento di tali scopi l'associazione potrà:

- a) creare gruppi di studio, ricerca e applicazione in tutti i campi;
- b) organizzare conferenze, seminari, corsi di formazione e aggiornamento, congressi, mostre;
- c) creare biblioteche e pubblicare articoli, opuscoli, libri, riviste;
- d) intrattenere relazioni e scambi con gruppi e associazioni affini operanti sia in ambito nazionale che internazionale;
- e) intraprendere ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli scopi sociali.

[www.associazionebandieradellapace.org](http://www.associazionebandieradellapace.org)

Sede operativa:

Loc. Pian di Mattone 14- I 06062 Città della Pieve (PG)

Sede legale:

*P.le degli Eroi, 8 – 00136 Roma*

*C.F. 96307430585*

Tutte le attività sopradescritte potranno essere organizzate sia autonomamente che in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati e organizzazioni in genere.

#### Art. 4

Le entrate e il patrimonio dell'associazione sono costituiti da:

- a) quote annuali dei soci
- b) proventi delle iniziative sociali
- c) beni mobili e immobili acquisiti nei modi di legge
- d) rendite patrimoniali
- e) donazioni
- f) ogni altro provento o contributo derivante, anche per disposizione di legge, in relazione all'attività dell'associazione.

#### Art. 5

L'associazione, in conformità con le finalità non di lucro, non può realizzare, né distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Le eventuali risultanze attive alla chiusura di ogni singolo bilancio annuale verranno devolute all'incremento delle attività sociali.

#### Art. 6

Il funzionamento, lo sviluppo e la continuità dell'associazione sono regolati dalle norme del presente statuto e dal regolamento di applicazione delle medesime, che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria.

#### Art. 7

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 8

Dell'associazione fanno parte:

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari
- c) soci sostenitori
- d) soci onorari

Sono soci fondatori coloro che hanno firmato l'atto costitutivo dell'associazione e versano la quota associativa annuale.

Sono soci ordinari coloro che, avendo presentato domanda di ammissione, sono ammessi dal Consiglio Direttivo e versano la quota associativa annuale.

Sono soci sostenitori i soci ordinari che, oltre a versare la quota associativa annuale, versano la ulteriore somma determinata dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari coloro che, nominati dal Consiglio Direttivo, si sono distinti in qualsivoglia campo della Cultura per la loro attività in linea con i principi e gli scopi perseguiti dall'associazione. Essi sono dispensati dal versamento della quota annuale.

Possono far parte dell'associazione gli istituti, le associazioni e gli enti che svolgono attività e diffusione affini a quelle dell'associazione stessa.

Tutti i soci avranno nell'ambito dell'associazione uguali diritti e doveri. E' espressamente esclusa la temporalità della partecipazione dei soci alla vita associativa, salvo quanto previsto nel successivo art. 9

#### Art. 9

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione, per morosità protrattasi oltre il termine dell'esercizio sociale, per comportamento che contravvenga gravemente ai fini statuari e, comunque, per gravi motivi; essa verrà sancita con decisione del Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili. Gli associati che hanno receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### Art. 10

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Segretario-Tesoriere

#### Art. 11

I soci sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, mediante comunicazione diretta a ciascun socio avente diritto al voto almeno un mese prima della data fissata per la riunione. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### Art. 12

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e delibera in via ordinaria:

- a) sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni morali e finanziarie presentate dal Consiglio Direttivo;
- b) sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- c) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) sugli argomenti posti all'ordine del giorno che non siano riservati alla competenza dell'assemblea in via straordinaria;
- e) sugli acquisti e alienazioni di beni immobili.

#### Art. 13

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Ogni socio ha diritto a un voto, che può essere delegato ad altro socio in regola col versamento della quota annua di associazione.

#### Art. 14

Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; di esse viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario, che viene inserito in apposito registro e resta a disposizione dei soci, i quali hanno diritto di prenderne visione in qualsiasi tempo.

#### Art. 15

L'assemblea in via ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. A parità di voti è prevalente il voto del presidente dell'assemblea.

In sede di elezione delle cariche sociali resteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Nelle votazioni riguardanti l'approvazione dei bilanci o la responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, questi devono astenersi dal voto.

#### Art. 16

L'assemblea può essere convocata in qualsiasi momento in via straordinaria, con le medesime modalità stabilite nell'art. 11, per deliberazione del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei componenti lo stesso o su richiesta scritta e motivata presentata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Essa delibera sulle eventuali modifiche dello statuto sociale, sullo scioglimento dell'associazione, sulla nomina di uno o più liquidatori, sui poteri da conferire ai medesimi, su tutte le materie che l'urgenza o la straordinarietà non siano di competenza dell'assemblea in via ordinaria o del Consiglio Direttivo.

#### Art. 17

L'assemblea in via straordinaria delibera con voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

#### Art. 18

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da cinque membri rieleggibili, eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Per qualsiasi ragione venisse a mancare uno dei membri del Consiglio, questo sarà sostituito dal primo dei non eletti o, in mancanza, sarà nominato dallo stesso Consiglio che ne chiederà la convalida alla prima assemblea successiva.

#### Art. 19

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione convocata dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti, nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario-tesoriere.

#### Art. 20

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario e comunque almeno due volte l'anno, e inoltre quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Delle adunanze del Consiglio viene redatto verbale a cura del segretario, firmato da questi e dal Presidente.

I soci hanno diritto di prendere visione dei verbali del Consiglio Direttivo.

#### Art. 21

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria amministrazione e quelli che gli siano delegati di volta in volta dall'assemblea. Esso ha l'obbligo di dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e di redigere il regolamento previsto dall'art. 6 del presente statuto; può procedere alle modificazioni del regolamento stesso, da sottoporre alla ratifica della prima assemblea successiva.

Il Consiglio Direttivo delibera, altresì:

- a) l'apertura di nuove sedi e l'eventuale modificazione della sede sociale;
- b) l'ammissione dei nuovi soci e la nomina dei soci onorari;
- c) l'ammontare della quota associativa annuale e di eventuali quote straordinarie;
- d) l'esclusione dei soci per una delle causali indicate nell'art. 9 del presente statuto;
- e) l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti e impiegati dell'associazione, nonché ogni altro provvedimento relativo a tali rapporti di lavoro;
- f) tutto quanto rientri direttamente o indirettamente nell'oggetto e negli scopi sociali.

#### Art. 22

Il presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio e ha la firma sociale.

In caso di assenza o impedimento del presidente le attribuzioni del medesimo e la firma sociale spettano al vice-presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, la firma spetta congiuntamente a due consiglieri nominati dal Consiglio stesso.

#### Art. 23

Il segretario-tesoriere, seguendo le decisioni del Consiglio Direttivo, ha il compito di dare esecuzione a tutti gli atti amministrativi dell'associazione, di custodirne i registri, gli archivi e i beni patrimoniali, di provvedere alla stesura e alla firma dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci, degli atti ufficiali e della corrispondenza. Provvede alla tenuta dello stato di cassa, dei registri, della contabilità, degli inventari, ecc.

In caso di assenza o impedimento del segretario, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci sono redatti da un consigliere a tale scopo appositamente nominato dal Consiglio stesso.

#### Art. 24

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da un presidente e da due membri effettivi, anche non soci, eletti dall'assemblea; dura in carica per tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

#### Art. 25

Il Collegio dei Sindaci Revisori esercita il controllo sulla regolarità della condotta amministrativa e dei bilanci annuali e di ciò riferisce all'assemblea.

I sindaci possono in qualsiasi momento verificare lo stato di cassa, i registri, la contabilità, gli inventari e, in genere, tutti gli atti amministrativi dell'associazione.

#### Art. 26

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri.

Il patrimonio dell'associazione residuo allo scioglimento per qualunque causa sarà devoluto all'associazione "Comunità di Etica Vivente di Città della Pieve" (già Comunità di Psicointesi di Città della Pieve) o, in difetto, ad altra associazione senza fine di lucro con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 27

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno decise inappellabilmente e senza formalità di procedura da un collegio di tre arbitri nominati dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 28

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.